

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 15

21° anno

19 gennaio 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 85/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 86/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 87/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 88/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 8
- Regolamento (CEE) n. 89/78 della Commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere 10
- Regolamento (CEE) n. 90/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova 12
- Regolamento (CEE) n. 91/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina 14
- Regolamento (CEE) n. 92/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame 16
- Regolamento (CEE) n. 93/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia 19
- Regolamento (CEE) n. 94/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi 20

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 95/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	22
Regolamento (CEE) n. 96/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	24
Regolamento (CEE) n. 97/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	25
Regolamento (CEE) n. 98/78 della Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio	26

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

78/50/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

28

78/51/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che proroga talune deroghe in materia di brucellosi e tubercolosi concesse alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito

32

78/52/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini

34

Rettifiche

- ★ Rettifica al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU n. L 336 del 27.12.1977)

42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	87,29
10.01 B	Frumento duro	117,64 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	74,00 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	77,35
10.04	Avena	68,56
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	76,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	73,12 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	79,81 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	133,70
11.01 B	Farine di segala	115,46
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	193,31
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,52

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 86/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
11.07 A I(a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I(b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II(b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 87/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1977/1978 dai regolamenti (CEE) n. 1160/77⁽³⁾, (CEE) n. 1639/77⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1832/77⁽⁵⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71⁽⁶⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 59/78⁽⁷⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76⁽⁸⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi e il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1572/77⁽¹⁰⁾;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma, del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in «costo e nolo» ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1613/71;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

(3) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 16.

(4) GU n. L 183 del 22. 7. 1977, pag. 4.

(5) GU n. L 202 del 9. 8. 1977, pag. 14.

(6) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(7) GU n. L 10 del 13. 1. 1978, pag. 11.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

(9) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

(10) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 26.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 706/76 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3013/77 ⁽²⁾, di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare; che l'applicazione di tale prelievo è soggetta a determinate condizioni precisate in parte nell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1553/71 del Consiglio, del 19 luglio 1971 ⁽³⁾, ha modificato le definizioni contenute nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1418/76 e riprese nelle note complementari nn. 2 o 3 E del capitolo 10 della tariffa doganale comune;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo determina un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1 unità di conto per tonnellata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 31. 12. 1977, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾ (²)
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	53,96	23,98
	b) a grani lunghi	65,13	29,57
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	67,45	30,73
	b) a grani lunghi	81,41	37,71
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	119,37	49,79
	b) a grani lunghi	208,25	94,26
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	127,13	53,32
	b) a grani lunghi	223,25	101,38
	C. Rotture	73,91	34,46

(¹) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 88/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio,
del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione
comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regola-
mento (CEE) n. 1158/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,
paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati
dal regolamento (CEE) n. 1954/77 ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 46/78 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente alla tabella
allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso
sono adottati come indicato nella tabella allegata al
presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio
1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 223 del 10. 9. 1977, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1978, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 89/78 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 1978****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere⁽³⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna	858	150,61	55,41	122,64	13,51	22 826	59,29	13,51
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
1.3	— Paesi dell'Africa australe	966	169,54	62,38	138,06	15,21	25 696	66,75	15,21
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo	1 149	201,75	74,23	164,29	18,09	30 577	79,43	18,09
1.5	— USA	1 393	244,49	89,95	199,09	21,93	37 055	96,26	21,93
1.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	853	149,77	55,10	121,95	13,43	22 698	58,96	13,43
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾
2.1.3	— Altre varietà	653	114,60	42,16	93,31	10,28	17 368	45,11	10,28
2.2	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
2.3	— USA	1 017	178,58	65,70	145,42	16,02	27 065	70,31	16,02
2.4	— Brasile	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	— Altri paesi	618	108,48	39,91	88,33	9,73	16 440	42,70	9,73
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	922	161,85	59,55	131,79	14,51	24 530	63,72	14,51
3.3	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
3.4	— USA	943	165,59	60,92	134,84	14,85	25 097	65,19	14,85
3.5	— Altri paesi d'America	688	120,80	44,44	98,36	10,83	18 307	47,55	10,83
3.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine	1 582	277,66	102,16	226,10	24,90	42 081	109,31	24,90
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	Monreales e mandarini Satsumas	1 042	183,00	67,33	149,01	16,41	27 734	72,04	16,41
7.	Tangerini	—	—	—	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2084/77 del 21 settembre 1977 (GU n. L 244 del 23. 9. 1977).

Tabella II: Mele e pere

8.	Mele :								
8.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
8.2	— Paesi terzi europei	1 169	205,16	75,48	167,06	18,40	31 094	80,77	18,40
8.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	1 829	321,02	118,11	261,41	28,79	48 653	126,39	28,79
9.	Pere :								
9.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2	— Paesi terzi europei	—	—	—	—	—	—	—	—
9.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	1 689	296,46	109,07	241,41	26,59	44 930	116,71	26,59

REGOLAMENTO (CEE) N. 90/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/77⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 30 aprile 1978; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° agosto 1977 al 31 dicembre 1977;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente;

che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1978;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 15. 10. 1977, pag. 36.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per le uova dal 1° febbraio al 30 aprile 1978

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : a) Uova da cova (a) : 1. di tacchini o di oche 2. altre b) altre B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate 2. altre b) Giallo d'uova : 1. liquido 2. congelato 3. essiccato	UC/100 unità	UC/100 unità
		33,40	5,33
		8,38	2,59
		UC/100 kg	UC/100 kg
		64,34	25,50
		264,72	115,26
		70,28	29,58
		142,90	52,02
		152,23	55,59
		315,23	119,34

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 91/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1606/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽²⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/77⁽³⁾ per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1978; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 90/78 della

Commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle uova⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 2276/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 104.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 19. 7. 1977, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 262 del 15. 10. 1977, pag. 38.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

**Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina
dal 1° febbraio al 30 aprile 1978**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		UC/100 kg	UC/100 kg
35 02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	304,74 40,82	103,53 14,03

REGOLAMENTO (CEE) N. 92/78 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 1978
che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2299/77 ⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2277/77 ⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° novembre 1977 al 31 gennaio 1978 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° febbraio 1978 al 30 aprile 1978; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° agosto 1977 al 31 dicembre 1977;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato

per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 1978;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limiti previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 15. 10. 1977, pag. 40.

ALLEGATO

Prezzi limite e prelievi per il pollame dal 1^o febbraio al 30 aprile 1978

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		UC/100 unità	UC/100 unità
01.05	Volatili vivi da cortile :		
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini » :		
	I. di tacchini e di oche	66,20	7,91
	II. altri	17,41	4,43
		UC/100 kg	UC/100 kg
	B. altri :		
	I. Galli, galline e polli	58,21	16,74
	II. Anatre	70,13	24,26
	III. Oche	85,72	22,51
	IV. Tacchini	74,39	18,58
	V. Faraone	97,31	28,54
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	73,13	21,04
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	83,15	23,92
	c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	90,60	26,06
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	82,51	28,54
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	100,19	34,65
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	111,33	38,50
	III. Oche :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	122,45	32,16
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	113,88	33,76
	IV. Tacchini	106,27	26,54
	V. Faraone	139,02	40,77

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
02.02 (segue)	B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : I. disossate II. non disossate : a) Metà o quarti : 1. di galli, galline e polli 2. di anatre 3. di oche 4. di tacchini 5. di faraone b) Ali intere, anche senza la punta c) Dorsi ; colli ; dorsi con colli ; codrioni ; punte di ali d) Petti e pezzi di petti : 1. di oche 2. di tacchini 3. di altri volatili e) Cosce e pezzi di cosce : 1. di oche 2. di tacchini : aa) Fusi (coscette) e pezzi di fusi bb) altri 3. di altri volatili f) altre C. Frattaglie	UC/100 kg 217,00 99,66 122,46 125,27 116,90 152,92 70,53 48,83 170,82 175,35 137,20 165,13 95,64 164,72 128,88 217,00 48,83	UC/100 kg 63,86 28,67 42,35 37,14 29,19 44,85 20,75 14,37 50,64 43,79 39,47 48,95 23,89 41,14 37,08 63,86 14,37
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia : A. Fegati grassi di oca o di anatra B. altri	1224,50 124,78	321,60 36,72
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati : C. Grassi di volatili	108,50	31,93
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti per mezzo di solventi : B. Grassi di volatili	130,20	38,32
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : B. altre : I. di volatili : a) contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a) b) contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carne di volatili (a) c) altre	238,70 130,20 75,95	70,25 38,32 22,35

(a) Per la determinazione delle percentuali di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 93/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di
arance dolci originarie della Grecia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1034/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 21/78 della Commissione, del 5 gennaio 1978⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Grecia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 385/75⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni

dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 21/78 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 4 del 6. 1. 1978, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 44 del 18. 2. 1975, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/78 DELLA COMMISSIONE
del 18 gennaio 1978
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 48/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o 7. 1977, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1978, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 19 gennaio 1978 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	9,769	12,976
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di gennaio 1978	9,769	12,976
— per il mese di febbraio 1978	10,671	13,331
— per il mese di marzo 1978	11,215	13,861
— per il mese di aprile 1978	11,191	13,948
— per il mese di maggio 1978	11,191	—
— per il mese di giugno 1978	11,191	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 95/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 94/78⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.

⁽⁸⁾ Vedi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 19 gennaio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

	<i>/UC/100 kg (*)</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,281
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di gennaio 1978	20,281
— per il mese di febbraio 1978	19,683
— per il mese di marzo 1978	19,443
— per il mese di aprile 1978	19,467
— per il mese di maggio 1978	19,467
— per il mese di giugno 1978	19,467

(*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	6,98602	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,766536	£ (GB)
1 UC =	0,766536	£ (Irl.)
1 UC =	1 296,51	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 96/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2980/77⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2980/77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2426 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 351 del 31. 12. 1977, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 97/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 80/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	24,26 19,19 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 98/78 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1978****che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1; del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽³⁾, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato a fini di calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme di cui sopra si ottengono, per i prelievi applicabili per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 1^o. 7. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 gennaio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

(in U.C.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	32,26
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	32,26

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1977

che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(78/50/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che a norma dell'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 75/431/CEE ⁽⁴⁾, gli Stati membri devono vietare l'impiego del procedimento di refrigerazione dei volatili da cortile previsto dall'articolo suddetto;

considerando che questo divieto diventa obbligatorio soltanto diciotto mesi dopo la presentazione di una relazione della Commissione sui procedimenti di refrigerazione che non rientrano nel divieto stesso, e al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1978;

considerando che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente, ha sottoposto al Consiglio una relazione nella quale sono indicate le condizioni in materia di installazione, di funzionamento e di controllo cui deve rispondere il procedimento di refrigerazione mediante immersione in acqua per non rientrare nel divieto summenzionato; che la presente direttiva è fondata sulle conclusioni di tale relazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 14

1. A decorrere dal 15 febbraio 1979 gli Stati membri vietano l'uso del procedimento di refrigerazione di carni fresche di volatili da cortile per immersione in acqua, salvo se effettuato in conformità delle condizioni stabilite ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell'allegato I, purché le carcasse così refrigerate vengano immediatamente congelate o surgelate.

2. Tuttavia, per quanto concerne le carcasse ottenute e destinate ad essere commercializzate nel loro territorio, gli Stati membri sono autorizzati a concedere a quegli stabilimenti che alla data del 1° gennaio 1978 esercitano la loro attività nel loro territorio, e che ne facciano richiesta, deroghe alle esigenze di cui al paragrafo 1. Tali deroghe non sono valide oltre la data del 15 agosto 1982.

Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe previste nel primo comma ammettono l'introduzione nel loro territorio di carni di volatili da cortile, ottenute negli altri Stati membri alle medesime condizioni.

⁽¹⁾ GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. C 56 del 7. 3. 1977, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1975, pag. 6.

3. Gli Stati membri che vogliono avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano quanto prima, ed in ogni caso entro il 15 febbraio 1979, la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Qualora si usufruisca delle deroghe previste al paragrafo 2, è vietato l'impiego della bollatura sanitaria di cui al capitolo X dell'allegato I.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri interessati sono tuttavia autorizzati a consentire l'introduzione nel loro territorio di carcasse che non siano provviste della bollatura sanitaria di cui al capitolo X dell'allegato I. »

Articolo 2

Il seguente articolo è inserito nella direttiva 71/118/CEE:

« Articolo 14 bis

1. Previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione sottoporrà al Consiglio entro il 1° gennaio 1980 una relazione, eventualmente corredata o seguita da proposte adeguate,

a) sulla prosecuzione dello studio dei procedimenti di raffreddamento delle carcasse, ritenuti soddisfacenti dal punto di vista igienico, dato che la relazione concernerà tanto l'evoluzione del sistema di cui ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell'allegato I, quanto gli altri procedimenti di refrigerazione, soprattutto quelli a base di CO₂ e di azoto liquido, o quello per aspersione;

b) sui controlli microbiologici — compreso il ruolo dei valori limite — nonché i metodi microbiologici da utilizzare ai fini di detti controlli, concernenti

i) il livello igienico del procedimento di raffreddamento per immersione, previsto ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell'allegato I;

ii) l'insieme del processo di macellazione, dal momento in cui i volatili da cortile vivi entrano nel macello fino alla fase dell'imballaggio o, se necessario, fino al momento in cui le carcasse lasciano il macello;

c) l'assorbimento d'acqua — compresa la valutazione del ruolo del valore limite — come parametro di controllo dell'igiene dell'impianto di raffreddamento per immersione.

2. Previa consultazione degli Stati membri in sede di comitato veterinario permanente, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 15 ottobre 1978, una relazione eventualmente corredata di proposte sulle particolari condizioni igie-

niche in base alle quali il procedimento che soddisfa i requisiti fissati ai punti 28 bis e 28 ter del capitolo V dell'allegato I può essere applicato alle carcasse che non siano immediatamente congelate o surgelate.

3. Il Consiglio delibera all'unanimità sulle proposte della Commissione di cui al paragrafo 1, entro 12 mesi dalla loro presentazione e, sulle proposte di cui al paragrafo 2, entro il 31 dicembre 1978. »

Articolo 3

Al capitolo V dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE sono aggiunti i seguenti punti:

« 28 bis. Le carcasse destinate ad essere sottoposte ad un procedimento di raffreddamento per immersione secondo il processo definito al punto 28 ter devono — subito dopo l'eviscerazione — subire un lavaggio a fondo mediante aspersione e un'immersione immediata. L'aspersione deve essere effettuata da un impianto che assicuri un lavaggio efficace delle superfici interne ed esterne delle carcasse.

Per le carcasse il cui peso

— non supera 2,5 kg, la quantità d'acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 1,5 litri per carcassa,

— è compreso tra 2,5 e 5 kg, la quantità d'acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 2,5 litri per carcassa,

— è uguale o supera 5 kg la quantità d'acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 3,5 litri per carcassa.

28 ter. Il procedimento di raffreddamento per immersione deve soddisfare ai seguenti requisiti:

a) le carcasse passano attraverso uno o più serbatoi d'acqua, o di ghiaccio ed acqua, il cui contenuto è costantemente rinnovato. È ammesso a questo riguardo solo il sistema nel quale le carcasse sono costantemente spinte da mezzi meccanici attraverso un fiotto d'acqua, facendole avanzare contro corrente;

b) la temperatura dell'acqua del serbatoio, o dei serbatoi, misurata al punto d'entrata e di uscita delle carcasse, non deve superare rispettivamente + 16 °C e + 4 °C;

c) deve essere realizzato in modo che la temperatura prevista al capitolo XII sia rispettata entro i termini più brevi;

d) l'erogazione minima d'acqua per l'intero procedimento di raffreddamento di cui al punto a) deve essere di:

- 2,5 litri per carcassa uguale o inferiore a 2,5 kg,
- 4 litri per carcassa di peso compreso tra 2,5 e 5 kg,
- 6 litri per carcassa uguale o superiore a 5 kg.

Quando esistono più serbatoi, l'afflusso d'acqua fresca e lo scarico dell'acqua utilizzata in ciascun serbatoio devono essere regolati in modo che vadano decrescendo nel senso del movimento delle carcasse; l'acqua fresca deve essere suddivisa tra i serbatoi in modo che il flusso d'acqua attraverso l'ultimo serbatoio non sia inferiore a

- 1 litro per carcassa, per le carcasse il cui peso è uguale o inferiore a 2,5 kg,
- 1,5 litri per carcassa, per le carcasse il cui peso è compreso tra 2,5 e 5 kg,
- 2 litri per carcassa, per le carcasse il cui peso è uguale o superiore a 5 kg.

L'acqua utilizzata per il primo riempimento dei serbatoi non deve essere conteggiata nel calcolo di tali quantità;

e) le carcasse non devono restare ferme nella prima parte dell'apparecchio, o nel primo serbatoio, per più di mezz'ora né rimanere nel resto dell'apparecchio, o nell'altro o altri serbatoi, più del tempo strettamente necessario.

Occorre prendere tutte le disposizioni necessarie affinché sia rispettata la durata del passaggio prevista al primo comma, soprattutto in caso d'interruzione del lavoro.

Dopo ogni interruzione, il veterinario ufficiale deve accertarsi, prima che l'impianto sia rimesso in funzione, che le carcasse soddisfino sempre ai requisiti della direttiva e si prestino all'alimentazione dell'uomo, ovvero, in caso contrario, sorvegliare che le carcasse siano trasportate non appena possibile nei locali previsti al numero 1, sub h) e i);

f) ogni apparecchio deve essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario, alla fine del lavoro, e comunque almeno una volta al giorno;

g) deve essere munito di appositi apparecchi di controllo, tarati, che consentano di controllare in modo adeguato e permanente la misurazione e la registrazione

- del consumo di acqua durante l'aspersione precedente l'immersione,

- della temperatura dell'acqua del serbatoio, o dei serbatoi, nei punti di entrata e uscita delle carcasse,

- del consumo d'acqua durante l'immersione,

- del numero delle carcasse di ogni categoria di peso menzionata al paragrafo d) e al punto 28 bis;

h) i risultati dei vari controlli effettuati a cura del produttore devono essere conservati per essere presentati a ogni richiesta del veterinario ufficiale;

i) il regolare funzionamento dell'impianto di raffreddamento e la sua influenza sul livello delle condizioni igieniche sono valutati — fino all'adozione di norme microbiologiche comunitarie, conformemente all'articolo 14 bis — in base a metodi microbiologici scientifici riconosciuti dagli Stati membri, confrontando la contaminazione delle carcasse da germi totali ed enterobatteriacee prima e dopo l'immersione. Questo confronto deve essere fatto alla prima entrata in funzione dell'impianto e in seguito periodicamente e, comunque, ogniqualvolta l'impianto abbia subito trasformazioni. Il funzionamento dei diversi apparecchi deve essere regolato in modo da garantire risultati soddisfacenti dal punto di vista igienico.

Articolo 4

Per tutto il periodo in cui sono concesse deroghe ai sensi dell'articolo 16 bis, lettera a), secondo trattino, della direttiva 71/118/CEE, gli Stati membri si assicurano della possibilità di effettuare un regolare controllo degli impianti iniziali e del funzionamento continuo dei procedimenti di raffreddamento in ogni macello che beneficia di una deroga.

Articolo 5

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1977.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1978.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. HUMBLET

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 1977****che proroga talune deroghe in materia di brucellosi e tubercolosi concesse alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito**

(78/51/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 bis,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, dell'atto di adesione, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 alcune norme nazionali concernenti la brucellosi e la tubercolosi; che il paragrafo 4 dello stesso articolo accorda alcune deroghe per le esportazioni di bovini dall'Irlanda al Regno Unito;

considerando che l'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE, stabilisce che le eventuali modifiche degli allegati A, B e C della suddetta direttiva nonché qualsiasi altra misura, comprese le disposizioni riguardanti gli scambi tradizionali tra l'Irlanda e il Regno Unito, devono essere adottate dal Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1978;

considerando che, dato il tempo necessario per risolvere i problemi tecnici di base, occorre prorogare di un anno le deroghe che autorizzano i nuovi Stati membri a mantenere i metodi applicati nel loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE;

considerando che, per gli stessi motivi e al fine di non interrompere gli scambi tradizionali di animali vivi tra l'Irlanda e il Regno Unito, è d'uopo prorogare dello stesso periodo le deroghe speciali concesse per tali scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 64/432/CEE la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere i metodi applicati nel loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della suddetta direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi.

Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatto salvo l'articolo 2.

Articolo 2

Le forniture di bovini in provenienza dall'Irlanda e a destinazione del Regno Unito possono essere effettuate in deroga alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE relative

- a) all'esame della brucellosi sugli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari, esame che non si applica alle forniture di bovini castrati;
- b) all'esame di intradermotuberculinizzazione previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari, esame che è sostituito da un esame conforme alla regolamentazione nazionale del suddetto Stato membro destinatario;
- c) all'obbligo di tenere gli animali da allevamento e da ingrasso separati dagli animali da macello

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 45.

⁽⁴⁾ Parere reso il 26 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 1978.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1978 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 13 dicembre 1977****che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini**

(78/52/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel sancire nella direttiva 77/391/CEE i principi fondamentali di un intervento della Comunità a favore dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi, il Consiglio ha deciso di stabilire successivamente i criteri minimi cui dovrebbero soddisfare i piani nazionali di eradicazione delle malattie sopra menzionate per beneficiare di un contributo finanziario della Comunità;

considerando che il primo di tali criteri consiste nell'accelerare i piani nazionali per condurre a buon fine nel più breve termine l'eradicazione delle malattie in questione negli Stati membri i cui allevamenti bovini ne sono ancora affetti; che a tal uopo è opportuno adottare o potenziare, per quanto possibile simultaneamente, apposite misure riguardanti in particolare il controllo degli allevamenti, il funzionamento dei laboratori, nonché l'indennizzo corrisposto per i bovini macellati nel quadro dei piani di eradicazione;

considerando che è d'altronde necessario, a seconda delle malattie considerate, definire le condizioni di applicazione delle misure di macellazione, isolamento, pulizia e disinfezione, nonché quelle per l'utilizzazione di taluni prodotti animali;

considerando che per combattere il rischio di reinfezione è parimenti indispensabile controllare rigorosamente gli spostamenti dei bovini, soprattutto fra gli allevamenti di diverso stato sanitario e subordinarli all'esito di talune prove;

considerando che occorre fissare la data di effetto della direttiva 77/391/CEE,

Articolo 1

Per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità ai sensi della direttiva 77/391/CEE, ciascuno dei piani di eradicazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della suddetta direttiva deve soddisfare almeno ai criteri della presente direttiva per quanto riguarda gli allevamenti cui esso si applica.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. per quanto riguarda la brucellosi nei bovini:

- a) allevamenti bovini di tipo B₁: gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici né si conosce la situazione riguardo alla vaccinazione e allo stato sierologico;
- b) allevamenti bovini di tipo B₂: gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla vaccinazione e allo stato sierologico e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti agli stati di tipo B₃ o B₄;
- c) allevamenti bovini di tipo B₃: gli allevamenti indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/98/CEE ⁽³⁾;
- d) allevamenti bovini di tipo B₄: gli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi in conformità della direttiva 64/432/CEE.

2. per quanto riguarda la tubercolosi bovina:

- a) allevamenti bovini di tipo T₁: gli allevamenti per i quali non sono noti gli antecedenti clinici e i dati riguardanti la reattività alla tubercolina;

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 81.

- b) allevamenti bovini di tipo T₂: gli allevamenti per i quali sono noti gli antecedenti clinici e si conosce la situazione quanto alla reattività alla tubercolina e sui quali sono effettuate le prove abituali di controllo secondo le norme nazionali destinate a portare gli allevamenti allo stato di tipo T₃;
 - c) allevamenti bovini di tipo T₃: gli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi in conformità della direttiva 64/432/CEE;
- 3. animale sospetto: ogni bovino che presenta sintomi che facciano sospettare la presenza di tubercolosi, brucellosi o leucosi e per il quale una diagnosi appropriata non ha ufficialmente confermato o confutato l'esistenza di una o più di dette malattie;
 - 4. veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità centrale competente dello Stato membro;
 - 5. mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli che circolano su rotaie, nelle aeronavi, nonché le stive delle navi o i contenitori per i trasporti via terra, mare o aria.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché l'azione di accelerazione, prevista nella direttiva 77/391/CEE, si traduca in ogni caso in una diminuzione sensibile del tempo necessario per condurre a buon fine i piani di eradicazione rispetto ai termini dei programmi in corso di attuazione.

Le misure da adottare a tal fine sono le seguenti:

- 1. Aumento della proporzione dei bovini nazionali sottoposti alle misure di eradicazione e di prevenzione, in modo che si possa al più presto porre o mantenere sotto controllo gran parte o la totalità del patrimonio bovino.
- 2. Calcolo degli indennizzi accordati per gli animali macellati su istruzioni del veterinario ufficiale in modo da risarcire adeguatamente gli allevatori.
- 3. Aumento del personale di laboratorio e miglioramento delle condizioni per la realizzazione delle diagnosi di laboratorio — qualora non sia ancora stato fatto — in modo da raggiungere un livello sufficiente per le misure di lotta previste al punto 1.
- 4. Le disposizioni relative alla lotta contro le enzozie debbono essere attuate in modo costante.

Per assicurare la piena efficacia dell'accelerazione, gli Stati membri debbono fare in modo che tutte le misure di cui ai punti da 1 a 4 vengano attuate.

Articolo 4

1. Ai fini del controllo ufficiale degli spostamenti dei bovini, gli Stati membri vigilano affinché detti animali siano registrati e identificati in modo durevole.

2. Gli Stati membri fanno tenere, per ciascuna delle malattie che forma oggetto di un piano di eradicazione, un elenco ufficiale aggiornato degli allevamenti bovini che rientrano in detto piano; in tali elenchi gli allevamenti devono essere classificati secondo il loro stato sanitario.

CAPITOLO II

Disposizioni particolari concernenti la brucellosi nei bovini

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano affinché, nell'ambito di un piano di eradicazione della brucellosi:

- a) il sospetto e l'esistenza della brucellosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente;
- b) siano vietati i trattamenti terapeutici della brucellosi;
- c) se praticata, la vaccinazione antibrucellare avvenga sotto controllo ufficiale, ma sia sospesa al più presto in modo che gli allevamenti possano passare allo stato di allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

Articolo 6

1. Quando in un allevamento un animale è sospettato di essere affetto da brucellosi, le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia.

In attesa dell'esito di tali accertamenti, le autorità competenti ordinano:

- la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento,
- il divieto di qualsiasi movimento verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione delle autorità competenti per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio. Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità, previo isolamento degli animali sospetti a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati,
- l'isolamento all'interno dell'allevamento degli animali sospetti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell'infondatezza del sospetto o dell'inesistenza della brucellosi nell'allevamento interessato.

3. Quando la presenza della brucellosi è ufficialmente confermata, gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché:

- qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione delle autorità competenti per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio; tuttavia, lo spostamento degli animali castrati di questo allevamento potrà essere autorizzato dalle autorità competenti dopo le operazioni di isolamento e di marcatura, in vista della loro macellazione, degli animali infetti e dei bovini considerati infetti dalle autorità stesse, a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati,
- i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati siano isolati all'interno dell'allevamento,
- si proceda al più presto, nel rispetto della direttiva 64/432/CEE e della direttiva 78/51/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1977, che proroga talune deroghe in materia di brucellosi e tubercolosi concesse alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito⁽¹⁾, agli esami per l'accertamento della brucellosi nei bovini,
- i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della brucellosi, i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole, nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti vengano isolati e marcati sino alla macellazione prevista dall'articolo 7,
- il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo,
- fatte salve le disposizioni nazionali relative all'alimentazione umana, il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto, sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo,
- le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti, nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione,
- i feti, i vitelli nati morti, i vitelli morti di brucellosi dopo la nascita o la placenta siano accuratamente ed immediatamente eliminati e distrutti, a meno che non siano destinati ad analisi,
- il fieno, lo strame o qualsiasi materia e sostanza venuta a contatto con la vacca o il vitello infetti o la placenta siano immediatamente distrutti, bruciati o sotterrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante,
- il controllo degli stabilimenti, ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali, sia effettuato nell'ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisca che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della brucellosi,
- il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali d'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti. Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame.

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi, in seguito ad un esame batteriologico, anatomo-patologico o sierologico, e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell'esito delle prove e del conseguente obbligo, ai fini del piano di eradicazione, di macellare detti bovini entro tale termine.

Articolo 8

Gli Stati membri vigilano affinché:

1. dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'articolo 7 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale. Il reimpiego dei pascoli su cui hanno precedentemente pascolato tali bovini non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento di detti bovini da detti pascoli; le autorità competenti potranno tuttavia concedere una deroga a tale divieto per i bovini castrati, a condizione che essi possano uscire da tali pascoli solo per la macellazione o siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati;

⁽¹⁾ Vedi pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale.

2. i mezzi di trasporto, recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali, o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi. Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
3. il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 9

Gli Stati membri vigilano affinché, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'articolo 7,

- fatto salvo l'articolo 11, nessun bovino possa uscire dall'allevamento in questione, salvo autorizzazione delle autorità competenti per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio. Tuttavia il movimento dei bovini castrati di tale allevamento potrà essere autorizzato dalle competenti autorità, a condizione che i bovini castrati siano trasferiti in un allevamento da carne e successivamente macellati,
- esami per l'accertamento della brucellosi siano effettuati nell'allevamento in questione per confermare l'eliminazione della malattia,
- il ripopolamento dell'allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore ai 12 mesi ivi rimasti a tal fine abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l'accertamento della brucellosi. Tuttavia, per i bovini vaccinati conformemente alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, questa prova potrà essere effettuata soltanto all'età di 18 mesi.

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché gli allevamenti di tipo B₁ e B₂ siano sottoposti a controlli sierologici ufficiali finché raggiungano lo stato sanitario di tipo B₃ o di tipo B₄.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché:

- i) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B₁ e destinati ad un allevamento di tipo B₂
 - se hanno un'età superiore a 12 mesi, abbiano superato positivamente una prova sierologica ufficialmente approvata, praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato,

— dopo il loro arrivo, prima di essere ammessi nell'allevamento di tipo B₂, siano isolati per un minimo di sessanta giorni e, se hanno un'età superiore a 12 mesi, abbiano superato positivamente una nuova prova sierologica ufficialmente approvata;

- ii) tutte le vacche e tutti i tori provenienti da un allevamento di tipo B₂ e destinati ad un altro allevamento di tipo B₂

- se hanno un'età superiore a 12 mesi, abbiano superato positivamente un esame sierologico ufficialmente approvato praticato entro i trenta giorni precedenti la loro entrata nell'allevamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato,
- durante lo spostamento, non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore;

- iii) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo B₃ e B₄ venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

Articolo 12

Gli Stati membri vigilano affinché:

- siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale è stata eliminata la brucellosi sia reinfettato da altre fonti di infezione,
- l'entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale,
- le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili, ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l'ingresso negli allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi o l'uscita da tali allevamenti.

CAPITOLO III

Disposizioni specifiche concernenti la tubercolosi bovina

Articolo 13

Gli Stati membri vigilano affinché, nell'ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi:

- a) il sospetto e l'esistenza della tubercolosi siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente;
- b) siano vietati:
 - i) i trattamenti terapeutici o desensibilizzanti della tubercolosi,
 - ii) la vaccinazione antitubercolare.

Articolo 14

1. Quando in un allevamento un animale è sospettato di essere affetto da tubercolosi, le autorità competenti vigilano affinché siano attuati al più presto gli accertamenti ufficiali più appropriati per confermare o confutare la presenza di detta malattia.

In attesa dell'esito di tali accertamenti, le autorità competenti ordinano:

- la messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento,
- il divieto di ogni spostamento verso o da tale allevamento, salvo autorizzazione delle autorità competenti per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio,
- l'isolamento all'interno dell'allevamento degli animali sospetti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono meno soltanto dopo dichiarazione ufficiale dell'infondatezza del sospetto o dell'inesistenza della tubercolosi nell'allevamento interessato.

3. Quando la presenza della tubercolosi è ufficialmente confermata, gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché:

- qualsiasi movimento dei bovini verso o da tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione delle autorità competenti per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio,
- i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della tubercolosi e quelli che possono essere stati da loro contaminati siano isolati all'interno dell'allevamento,
- i bovini siano sottoposti senza indugio agli esami per l'accertamento della tubercolosi,
- i bovini per i quali sia stata ufficialmente confermata l'esistenza della tubercolosi, i bovini per i quali uno degli esami di cui al terzo trattino abbia dato esito sfavorevole, nonché i bovini considerati infetti dalle autorità competenti, vengano isolati e marcati fino alla macellazione prevista dall'articolo 15,
- il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali degli allevamenti interessati unicamente dopo appropriato trattamento a caldo,
- fatte salve le disposizioni nazionali relative all'alimentazione umana, il latte proveniente dalle vacche appartenenti ad un allevamento infetto, sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi un idoneo trattamento a caldo,
- le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti, nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione,

- il controllo degli stabilimenti, ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali, sia effettuato nell'ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisca che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della tubercolosi,
- il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero del bestiame sia posto in un luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e immagazzinato per almeno tre settimane. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di letame o di terra non infetti. Le urine o altri liquami delle stalle o di altri locali di ricovero del bestiame devono essere disinfettati se non sono stati eliminati contemporaneamente al letame.

Articolo 15

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini nei quali è stata ufficialmente constatata la tubercolosi, in seguito ad un esame batteriologico, anatomo-patologico o tubercolinico, e quelli considerati infetti dalle autorità competenti siano macellati sotto controllo ufficiale al più presto e non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell'esito delle prove e del conseguente obbligo, ai fini del piano di eradicazione, di macellare detti bovini entro tale termine.

Tuttavia, per gli animali che abbiano presentato un risultato sfavorevole ad un esame per la ricerca della tubercolosi ma non presentino alcun sintomo clinico di tale malattia, le autorità competenti possono portare a tre mesi al massimo il termine previsto al primo comma,

- per la macellazione di una giovenca il cui parto è atteso prima della scadenza del termine di tre mesi,
- allorché dette autorità prescrivano la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento di più di 20 bovini in una regione in cui, per motivi di carattere tecnico inerenti alle capacità di macellazione dei mattatoi destinati a tale uso, non è possibile procedere a tale macellazione entro il termine di trenta giorni.

Articolo 16

Gli Stati membri vigilano affinché:

1. dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'articolo 15 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale;

2. i mezzi di trasporto, recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali, o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi. Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
3. il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 17

Gli Stati membri vigilano affinché, dopo l'eliminazione dei bovini di cui all'articolo 15,

- fatto salvo l'articolo 19, nessun bovino possa uscire dall'allevamento in questione, salvo autorizzazione dell'autorità competente, per la macellazione senza indugio,
- esami per l'accertamento della tubercolosi siano effettuati nell'allevamento in questione per confermare l'eliminazione della malattia,
- il ripopolamento dell'allevamento avvenga soltanto dopo che i bovini di età superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultato favorevole ad una o più prove per l'accertamento della tubercolosi.

Articolo 18

Gli Stati membri vigilano affinché, nell'ambito di un piano di eradicazione della tubercolosi, la prova della intradermotuberculinizzazione ufficialmente controllata sia effettuata almeno ogni sei mesi su tutti i bovini di età superiore alle sei settimane negli allevamenti di tipo T₁ e T₂ finché non raggiungano lo stato sanitario dell'allevamento di tipo T₃.

Articolo 19

Gli Stati membri vigilano affinché:

- i) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T₁ e destinati ad un allevamento di tipo T₂:
 - abbiano superato positivamente una prova di intradermotuberculinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato,
 - dopo il loro arrivo, prima di essere ammessi nell'allevamento di tipo T₂, siano isolati per un minimo di sessanta giorni e abbiano superato positivamente una nuova prova ufficiale d'intradermotuberculinizzazione;
- ii) tutti i bovini provenienti da un allevamento di tipo T₂ e destinati ad un altro allevamento di tipo T₂:

- abbiano superato positivamente una prova di intradermotuberculinizzazione praticata entro i trenta giorni precedenti lo spostamento e siano accompagnati da un attestato del veterinario ufficiale comprovante tale risultato,
- durante lo spostamento, non vengano a contatto con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore;

- iii) il trasferimento di bovini tra gli allevamenti di tipo T₃ venga effettuato conformemente alla direttiva 64/432/CEE.

Articolo 20

Gli Stati membri vigilano affinché:

- siano prese misure ufficiali di controllo per evitare che un allevamento nel quale è stata eliminata la tubercolosi sia reinfectato da altre fonti di infezione,
- l'entrata e gli spostamenti di bovini negli allevamenti che sono oggetto di un piano di eradicazione siano sottoposti ad un controllo ufficiale,
- le misure relative al controllo degli spostamenti di cui al secondo trattino siano applicabili, ferme restando le misure comunitarie esistenti concernenti l'ingresso negli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o l'uscita da tali allevamenti.

CAPITOLO IV

Disposizioni specifiche relative alla leucosi bovina enzootica

Articolo 21

Fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria e fatto salvo l'articolo 4, terzo comma, della direttiva 77/391/CEE sono applicabili le disposizioni nazionali relative all'accertamento della leucosi nonché quelle relative alla qualificazione degli allevamenti nei confronti della leucosi.

Articolo 22

Gli Stati membri vigilano affinché nell'ambito di un piano di eradicazione della leucosi:

- a) il sospetto e l'esistenza della leucosi, in particolare i tumori del sistema linfatico e degli altri organi dei bovini, siano oggetto di una notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente;
- b) siano vietati i trattamenti terapeutici e la vaccinazione contro la leucosi.

Articolo 23

Nonostante le misure adottate conformemente alle disposizioni nazionali in caso di sospetto di leucosi, quando la presenza della leucosi è ufficialmente confermata in un allevamento, gli Stati membri prendono le misure appropriate per evitare la propagazione della malattia e vigilano affinché:

- ogni spostamento dei bovini di tale allevamento sia vietato, salvo autorizzazione delle autorità competenti, per l'uscita dei bovini destinati ad essere macellati senza indugio,
- l'allevamento in questione sia isolato in modo che i bovini di tale allevamento non entrino in contatto con bovini che non appartengono allo stesso allevamento,
- il latte proveniente dalle vacche infette sia impiegato come alimento per animali unicamente dopo appropriato trattamento a caldo o sia consegnato ad una latteria unicamente per subirvi detto trattamento; l'alimentazione di animali con latte che non abbia subito il trattamento a caldo potrà essere autorizzata negli allevamenti in cui tutti i bovini sono destinati ad essere macellati, conformemente all'articolo 24, punto 1),
- le carcasse, le mezzene, i quarti, le parti, nonché le frattaglie dei bovini infetti e destinati ad alimentare animali siano trattati in modo da evitare ogni contaminazione,
- il controllo degli stabilimenti, ad esempio quelli che utilizzano le spoglie di animali, sia effettuato nell'ambito di una regolamentazione ufficiale che garantisca che il prodotto fabbricato non presenta alcun pericolo di propagazione della leucosi,
- l'allevatore notifichi al veterinario ufficiale la morte o la macellazione d'urgenza di bovini del suo allevamento.

Articolo 24

Gli Stati membri vigilano affinché, nell'ambito del piano di eradicazione:

1. qualora tale piano preveda la macellazione di tutti i bovini appartenenti ad un allevamento in cui la leucosi sia stata ufficialmente constatata, detti bovini siano macellati entro un termine che dovrà essere stabilito dalle autorità competenti;
2. qualora tale piano preveda solo la macellazione dei bovini nei quali la leucosi è stata ufficialmente constatata ed eventualmente anche di quelli che le autorità competenti ritengono infetti, la macellazione abbia luogo entro trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore dell'esito delle prove e del conseguente obbligo, ai fini del piano di eradicazione, di macellare detti bovini entro tale termine.

Articolo 25

Gli Stati membri vigilano affinché, in caso di eliminazione di bovini di cui all'articolo 24, punto 2):

- nessun bovino possa uscire dall'allevamento in questione, salvo autorizzazione dell'autorità competente, per la macellazione senza indugio,
- esami per l'accertamento della leucosi siano effettuati nell'allevamento in questione per confermare l'eliminazione della malattia,
- il ripopolamento dell'allevamento avvenga soltanto con bovini provenienti da allevamenti considerati dalle autorità competenti non infetti da leucosi.

Articolo 26

Gli Stati membri vigilano affinché:

1. dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'articolo 24 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame siano puliti e disinfettati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale sotto vigilanza ufficiale;
2. i mezzi di trasporto, recipienti e attrezzature siano puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto e di materie provenienti da tali animali, o di materie o sostanze che siano state a contatto con essi. Le aree di carico per i bovini di cui sopra devono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
3. il disinfettante da usare e la relativa concentrazione siano ufficialmente approvati dalle competenti autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 27

Gli Stati membri vigilano affinché i bovini di un allevamento qualificato non sospetto non abbiano contatti con i bovini provenienti da allevamenti che non lo siano.

CAPITOLO V

Disposizioni finali*Articolo 28*

Prima della scadenza del periodo di tre anni previsto nella direttiva 77/391/CEE, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione dei piani previsti in detta direttiva, corredata se necessario da proposte per procedere ad un'armonizzazione delle profilassi nazionali.

Articolo 29

1. La direttiva 77/391/CEE ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1978.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione, approvati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 77/391/CEE, alla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione e, per quanto riguarda i piani approvati durante il 1978, entro e non oltre il 31 dicembre 1978.

3. La durata di realizzazione di tre anni prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 77/391/CEE decorre, per ogni Stato membro, dalla data fissata dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2. Tuttavia, il finanziamento comunitario è comunque limitato alle macellazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1982.

4. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rinviare al massimo di un anno le date di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'attuazione del piano entro la data prevista sia ostacolata, in alcuni Stati membri, da difficoltà rilevanti.

Articolo 30

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 336 del 27 dicembre 1977)

A pagina 6,

— articolo 21, lettera a)

anziché: *... articolo 18, paragrafo 3 ; *,

leggi: *... articolo 17, paragrafo 3 ; *,

— articolo 21, lettera b)

anziché: *... articolo 18, paragrafo 2 ; *,

leggi: *... articolo 17, paragrafo 2 ; *,

— articolo 21, lettera c)

anziché: *... articolo 19, paragrafo 2. *,

leggi: *... articolo 18, paragrafo 2. *.
